Provincia
di Pesaro e Urbino

Deliberazione n. 30 / 2026

Verbale di
Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2025, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA CHE COMPRENDE LA NOTA INTEGRATIVA

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventisette** del mese di **ottobre** alle ore **12:00** in VIDEOCONFERENZA ed in presenza in Pesaro nella sala "Wolframo Pierangeli" si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Presiede il sig. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ALESSANDRI ALBERTO

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE FEDUZZI MARCO

Risultano:

ALESSANDRI ALBERTO	Presente
CARBONE DOMENICO	Presente
GAMBINI MAURIZIO	Presente
GIOMBINI LAURA	Presente
GIOVANELLI ORIANO	Presente
GIOVANNINI GABRIELE	Presente
LAVANNA OMAR	Assente
MALANDRINO DANIELE	Presente
MATTIOLI ANNA MARIA	Presente
SACCHI FERNANDA	Assente
SERAFINI ALESSANDRA	Presente
SERFILIPPI LUCA	Presente
UCCHIELLI PALMIRO	Presente

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a verificare l'esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri:

Carbone Domenico, Giombini Laura, Malandrino Daniele.

La seduta è ordinaria, di prima convocazione ed è PUBBLICA.

Richiamata la PROPOSTA N. 3503 / 2026 - SEGRETERIA GENERALE recante ad oggetto:

"APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2025, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA CHE COMPRENDE LA NOTA INTEGRATIVA"

il cui documento istruttorio si riporta, infra, integralmente trascritto

« **Visto** l'art. 11-bis del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

"1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione."

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – Tuel che recitano:

"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni."

Considerato che, ai sensi dell'art. 151, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 1, comma 647, lettera a), della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, il termine per l'approvazione del bilancio consolidato è fissato al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento e che, pertanto, il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2025 deve essere approvato entro il 31 ottobre 2026;

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – Tuel che recitano:

"4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati."

Considerato che l'articolo 161, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), come modificato dall'articolo 1, comma 647, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), dispone l'obbligo per gli enti locali di trasmettere il bilancio consolidato alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro il termine perentorio di 7 giorni successivi alla scadenza prevista per l'approvazione e disciplina l'applicazione delle disposizioni relative al mancato rispetto degli obblighi di trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), decorso tale termine;

Visto l'art. 9 del D.L. n. 113/2016, che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del Tuel, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo: la prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016;

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed, in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Atteso che con Decreto n. 260 del 15/10/2026 avente ad oggetto l'individuazione ed aggiornamento degli enti e delle società partecipate da includere nel bilancio consolidato della Provincia di Pesaro e Urbino dell'esercizio 2025, si è delineato l'elenco delle società da ricomprendere nel perimetro di consolidamento della Provincia di Pesaro e Urbino:

- Valore Immobiliare S.r.l. Società a Socio Unico;

- Consorzio del Mobile S.p.A. – Cosmob S.p.a.;

- Aspes S.p.A.;

- AATO n. 1 Marche Nord;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5/2026 del 28/04/2026 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2025, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;

Visti i bilanci dell'esercizio 2025 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;

Visto il Decreto del Presidente n. 261 del 15/10/2026 avente ad oggetto "Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2025, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa" della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visto il risultato di esercizio consolidato per l'anno 2025 della Provincia di Pesaro e Urbino che è pari ad € 3.886.956,00

Visto l'allegato n. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

Visto il comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – Tuel che recita:

"1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;

Vista l'allegata relazione del Collegio dei Revisori dei Conti resa ai sensi del comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – Tuel;

- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

- lo Statuto provinciale vigente;

- il vigente regolamento provinciale di contabilità armonizzata;

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000;

- l'art. 1, comma 55 delle Legge 7 aprile 2014, n. 56;

- l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Per quanto sopra esposto,

PROPONE

1) di approvare, per le motivazioni in premessa, lo schema di Bilancio Consolidato per l'esercizio 2025 della Provincia di Pesaro Urbino composto dai seguenti documenti:
- Allegato A - Stato patrimoniale e Conto economico consolidato esercizio 2025;
- Allegato B - Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa;
- Allegato C – La relazione del Collegio dei revisori.
allegati al presente decreto e parti integranti e sostanziali dello stesso;
2) di dare atto che il risultato di esercizio consolidato per l'anno 2025 della Provincia di Pesaro e Urbino che è pari ad € 3.886.956,00
3) di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 227, comma 6 bis, del d.lgs. 267/2000 nonché di trasmettere il bilancio consolidato alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) ai sensi dell'articolo 161, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), come modificato dall'articolo 1, comma 647, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026);

4) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Vice Segretario Generale e e che lo stesso non si trova, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto;
5) di pubblicare in forma integrale il presente Decreto Presidenziale sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente;
6) Di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Sottoscritta dal Vice Segretario Generale
FEDUZZI MARCO
con firma digitale

Il Vice Segretario Generale illustra la proposta di deliberazione.
Intervengo in ordine il Presidente, i Consiglieri Gambini, Giovannini, Carbone, Ucchielli e Giovanelli.
Non essendoci ulteriori interventi il Presidente mette ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
alla presenza di n. 11 Consiglieri

Richiamato l'art. 1, comma 55 delle Legge 7 aprile 2014, n. 56;

Richiamato, altresì, l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 recante " Attribuzione dei Consigli";

Ritenuto opportuno provvedere in merito così come proposto nel documento riportato;

Tenuto conto della regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. recante "*Pareri dei responsabili dei servizi*", richiesti ai sensi del D. Lgs 267/2000, ed espressi sulla proposta;

Vota la proposta con il seguente esito:
n. 11 favorevoli
n. 0 contrari ()
n. 0 astenuti ()
Preso atto dell'esito della votazione,

DELIBERA

in integrale accoglimento della **proposta n. 3503 / 2026** come formulata e riportata integralmente nel documento istruttorio infra trascritto, **di approvarla.**

Preso atto della richiesta di immediata eseguibilità rivolta al Consiglio, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm.ii., con apposita votazione, il Presidente mette ai voti l'immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

alla presenza di n. 11 Consiglieri

vota la proposta con il seguente esito:

n. 11 favorevoli

n. 0 contrari ()

n. 0 astenuti ()

Preso atto dell'esito della votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D. Lgs.vo 267/2000.

Il resoconto integrale (Audio- video) della seduta è conservato agli atti del protocollo istituzionale della Provincia ed ostensibile a chiunque, interessato, ne faccia richiesta.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
FEDUZZI MARCO
(sottoscritto con firma digitale)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ALESSANDRI ALBERTO
(sottoscritto con firma digitale)